



**COMUNE DI LOIANO**  
PROVINCIA DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DELLA  
LOCAZIONE DI AUTORIMESSE  
E POSTI AUTO/MOTOCICLI DI  
PROPRIETA' COMUNALE**

**Articolo 1**  
**(Oggetto)**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di locazione di autorimesse/posti auto/posti motocicli di proprietà comunale.

**Articolo 2**  
**(Immobili oggetto di locazione)**

1. Si considerano, ai fini del presente regolamento, autorimesse /posti auto /posti motocicli atti alla locazione, tutte le autorimesse /posti auto /posti motocicli di proprietà comunale non utilizzati per attività istituzionali e per i quali non sia stata disposta dagli organi comunali competenti l'alienazione.
2. In caso di assenza di frazionamenti catastali, la delimitazione dei posti auto/posti motocicli di cui al comma precedente, dovrà essere effettuata mediante determinazione a cura dell'Area "Territorio e Ambiente" del Comune di Loiano.

**Articolo 3**  
**(Criteri per l'individuazione del conduttore)**

1. Ai fini della individuazione del conduttore per le autorimesse ed i posti auto e/o motocicli di cui all'art. 2, il Responsabile dell'Area competente provvederà con propria determinazione all'approvazione di un bando di assegnazione contenente i seguenti elementi fondamentali:
  - a. descrizione delle autorimesse/posti auto/posti motocicli oggetto della locazione, loro misure e collocazione (all'atto dovrà essere allegata la planimetria degli stessi);
  - b. canone di locazione previsto;
  - c. termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di locazione;
  - d. contenuto della domanda di locazione.
2. Al bando dovrà essere data idonea pubblicità sul territorio comunale con le seguenti modalità:
  - ❖ Affissione sull'Albo Pretorio Comunale;
  - ❖ esposizione di avviso sintetico nella bacheca dell'immobile di pertinenza;
  - ❖ affissione negli spazi comunali.
3. Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Servizio competente provvederà all'esame delle stesse ed alla stesura della graduatoria per la locazione delle autorimesse/posti auto/posti motocicli, mediante attribuzione dei seguenti punteggi (cumulabili fra loro, per singola tipologia):

**AUTORIMESSE E POSTI AUTO:**

- a. Soggetto richiedente residente nell'immobile di cui le autorimesse/posti auto da locare risultano pertinenza: punti 40;

- b. Presenza nel nucleo familiare del soggetto richiedente di soggetti portatori di handicap: punti 25;
- c. Presenza nel nucleo familiare del soggetto richiedente di soggetti di età superiore a 65 anni: punti 15;
- d. Presenza nel nucleo familiare del soggetto richiedente di soggetti di età compresa fra 55 e 65 anni: punti 10;
- e. Presenza nel nucleo familiare del soggetto richiedente di soggetti di età inferiore ad anni 3: punti 10.

A parità di punteggio, avrà la precedenza in graduatoria il richiedente nel cui nucleo familiare si trova il soggetto più anziano di età.

#### POSTI MOTOCICLI:

- a. Soggetto richiedente residente nell'immobile di cui i posti motocicli da locare risultano pertinenzia: punti 60;
- b. Presenza nel nucleo familiare del soggetto richiedente di soggetti di età compresa fra 14 e 20 anni: punti 40.

A parità di punteggio, avrà la precedenza in graduatoria il richiedente nel cui nucleo familiare si trova il soggetto più giovane di età.

Verranno formulate graduatorie separate per autorimesse, posti auto, posti motocicli, in relazione all'immobile di collocazione.

- 4. Nel caso di offerta di più autorimesse, posti auto e posti motocicli pertinentialmente allo stesso immobile, aventi caratteristiche analoghe, la richiesta principale viene presentata genericamente per una sola/o autorimessa, posto auto o motocicli: il diritto di scelta verrà esercitato rispettando l'ordine di graduatoria.
- 5. Le domande presentate da diversi soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare verranno considerate, agli effetti di quanto disposto dal successivo comma 6 del presente articolo, come domande presentate da un unico richiedente.
- 6. Le domande possono essere presentate, in via accessoria, in aggiunta alla richiesta principale, anche per ulteriori autorimesse/posti auto/posti motocicli analoghi e pertinentiali all'immobile di riferimento per la formazione della graduatoria, nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento; comunque, l'assegnazione allo stesso soggetto di ulteriori autorimesse/posti auto/posti motocicli in aggiunta al/lla primo/a, verrà effettuata solamente nel caso in cui i soggetti effettivamente assegnatari secondo l'ordine di graduatoria siano di numero inferiore rispetto ai posti da assegnare; l'ordine di graduatoria viene rispettato anche per le eventuali seconde ed ulteriori assegnazioni. Nel caso in cui un soggetto abbia fatto domanda per l'assegnazione sia di autorimesse/posti auto che di posti motocicli presenti nello stesso immobile e lo stesso risulti in posizione utile per l'assegnazione in entrambe le graduatorie, dovrà optare per uno dei due, salvo nel caso in cui si verifichi la fattispecie di cui al precedente capoverso del presente comma, da disciplinarsi con le medesime regole.

7. La graduatoria di cui al presente articolo manterrà validità per tre anni. Nel caso in cui durante il periodo di validità della graduatoria dovesse sopravvenire la disponibilità di autorimesse/posti auto/posti motocicli nel relativo immobile, per la loro assegnazione si potrà attingere alla stessa (previo aggiornamento, in base alla variazione delle caratteristiche dei soggetti in graduatoria).

#### **Articolo 4** **(Durata dei contratti di locazione)**

1. I contratti di locazione stipulati ai sensi del presente regolamento, non potranno avere durata superiore a tre anni e non potranno essere rinnovati: per l'ulteriore triennio si dovrà procedere ad un nuovo bando, secondo quanto stabilito dall'art. 3.

#### **Articolo 5** **(Comportamenti vietati)**

1. In caso di sublocazione, di comodato e di cessione di contratto, anche parziale, e/o gratuito a soggetti diversi dai componenti del proprio nucleo familiare, oltre alla risoluzione immediata del contratto ed alle altre conseguenze previste dal contratto d'affitto, il conduttore ed i membri del suo nucleo familiare non potranno entrare a far parte della successiva graduatoria di assegnazione.
2. La preclusione di cui al comma 1 trova applicazione in tutte le ipotesi di scioglimento del contratto di locazione per colpa del conduttore.